

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Servizio 3 – Sicurezza alimentare

**Stabilimento CE IT 1912 sito in Mazara del Vallo (TP) - impresa alimentare Ittica Russo s.r.l. -  
Revoca del riconoscimento.**

**Il Dirigente del Servizio**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 24 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 -“Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti di Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità, Direz. Gen. Sanità Pubblica Veterinaria, Ufficio IX prot. n. 600.9/24481/AG50/2083 del 03.10.2000, con il quale lo stabilimento della ditta INCOR PESCA DI INCORVAIA AGOSTINO con sede in Mazara del Vallo (TP), via Lungomazzaro Ducezio n. 52/A è stato riconosciuto idoneo all’esercizio dell’attività di stabilimento di tipologia 3e iscritto con il numero 1912 nello speciale registro previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531;

VISTO il D.D.S. n. 836 del 09 maggio 2016 con il quale *l’approval number* CE IT 1912 attribuito allo stabilimento sito in Mazara del Vallo (TP) in via Lungomazzaro Ducezio n. 52/A, è stato volturato dall’impresa alimentare ITTICA RUSSO s.n.c. di RUSSO NICOLÒ & C all’impresa alimentare ITTICA RUSSO s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 108667 del 30 agosto 2022 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani – Servizio Igiene degli Alimenti di O.A. – area territoriale Marsala Mazara del Vallo, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al numero 29628 del 31 agosto 2022, con la quale è stata trasmessa la richiesta di revoca del riconoscimento dell’*approval number CE IT 1912*, con le seguenti motivazioni: impossibilità di accesso ai locali interni dello stabilimento, ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali e irreperibilità del legale rappresentante o suo delegato;

VISTA la nota prot 878B4 del 15.09.22 Raccomandata A.R. inviata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani al legale rappresentante della Ditta Ittica Russo srl con la richiesta di volere riscontrare la stessa pena la revoca del riconoscimento, rimasta priva di riscontro come da comunicazione acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 467 del 11.11.22;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca del riconoscimento ed alla cancellazione dal sistema S.INTE.SI.S. strutture.

**D E C R E T A**

## **Articolo 1**

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'*approval number* CE IT 1912 dello stabilimento dell'impresa alimentare "ITTICA RUSSO s.r.l." sito in Mazara del Vallo (TP), via Lungomazaro Ducezio 52/A con attività di deposito all'ingrosso di prodotti ittici, è **REVOCATO**.

## **Articolo 2**

Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Suap del comune di Mazara del Vallo (TP) per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18/11/2022

**La Dirigente del Servizio 3**  
**(Dott.ssa Daniela Nifosi)**

**DANIELA NIFOSI**

Firmato digitalmente da DANIELA  
NIFOSI  
Data: 2022.11.18 10:57:59 +01'00'